

SCRITTURA PRIVATA

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

(Città Metropolitana di Firenze)

**COMODATO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITUATI IN VIA
ROMA 2 - FIGLINE - PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE
DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO COMUNALE E PER ALTRI PROGETTI DI
PROMOZIONE DELLA CULTURA VISIVA - ANNI 2026-2028.**

REP. N. xxx

L'anno DUEMILAVENTISEI il giorno **xx** del mese di **xxxxxx** presso gli Uffici del Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI)

TRA

il **COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO** con sede a Figline e Incisa Valdarno (FI) in piazza del Municipio n. 5, C.F. e P.I. 06396970482, rappresentato dal dott. **Samuele Venturi**, nato a Firenze (FI) il 09/03/1981, nella sua qualità di Responsabile del Servizio "Cultura e Marketing Territoriale", nominato con determinazione dell'Area Servizi e Affari Generali n. 57 del 31.12.2025 (R.G. n. 1597), il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede municipale

E

il **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** con sede a **xxxxxxxxxx** in via/p.zza **xxx-xxxx** C.F. **xxxxxxxxxx**, rappresentata da **xxxxxxxxxx**, nato a **xx-xxxx** il **xxxxxx**, in qualità di **xxxxxxxxxx**.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Figline e Incisa Valdarno è proprietario di una porzione di immobile situata in via Roma, 2 a Figline - Figline e Incisa Valdarno, meglio identificata al Catasto Fabbricati dell'Ente nella Sezione A - Foglio di Mappa 30 - particella 19 sub. 500;
- nel Documento Unico di Programmazione è prevista la volontà dell'Amministrazione comunale di valorizzare la cultura attraverso progettualità capaci di raggiungere tutti i cittadini e di unire la nostra realtà comunale sotto il segno di un "comune sentire";
- l'attivazione dei progetti culturali deve essere compatibile con le funzioni a cui i locali suddetti sono destinati, oltre ad accrescere la coesione sociale, a valorizzare il ruolo dell'associazionismo e delle organizzazioni del terzo settore e promuovere la partecipazione dei cittadini ai processi di rigenerazione dei locali di proprietà comunale;
- con Deliberazione del Commissario Prefettizio, adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 23 del 4 febbraio 2026, sono stati approvati gli indirizzi e i criteri di valutazione delle proposte progettuali dei soggetti partecipanti al bando pubblico, ritenuto lo strumento di selezione più idoneo per la tipologia di progetti sopra indicati;
- con determinazione n. **xx** (R.G. n. **xxx**) del **xx/xx/2026**

sono stati approvati gli atti relativi alla procedura selettiva dei progetti di promozione culturale da svolgere nei locali del posto in Via Roma Figline n. 2 fino al 31/12/2028;

- dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al Bando (ore 12,00 del 18/03/2026) e a seguito dell'esame degli atti pervenuti da parte della Commissione di valutazione, veniva ritenuta ammissibile alla fase di stipulazione contrattuale per l'assegnazione dei locali la proposta progettuale di **xxxxxxxxxxxxxx**

- con Determinazione n. **xx** (R.G. n. **xxx** del **xx/xx/2026**) è stato approvato il verbale della Commissione di valutazione e lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - USO DEI LOCALI

1. L'Amministrazione Comunale concede in uso i locali di sua proprietà posti in Via Roma, 2 - Figline, Figline e Incisa Valdarno a **xxxxxxx** (di seguito Associazione) al fine di svolgere il progetto di promozione della cultura visiva presentato in sede di partecipazione alla procedura selettiva richiamata in premessa (allegato al presente atto) e nel rispetto delle norme contenute nel Bando pubblico di selezione.

2. I locali sono concessi e accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

3. L'assegnatario dovrà avviare il progetto indicato al precedente comma 1 entro 30 giorni dalla consegna dei locali, equivalente alla data di sottoscrizione del presente atto.

4. Al fine di consentire la valutazione dello stato di avanzamento del progetto proposto, l'assegnatario sarà tenuto a presentare al Servizio Cultura e Marketing Territoriale una relazione dettagliata sullo stato delle attività in corso, entro il 31 maggio di ogni anno.

5. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno si riserva comunque la facoltà di effettuare visite ispettive e richiedere documentazione aggiuntiva a supporto della valutazione.

6. L'assegnatario non dovrà utilizzare i locali e renderli accessibili in caso di richiesta dell'ente per l'organizzazione di eventi o altre necessità istituzionali ricevuta per scritto con almeno 15 giorni di preavviso.

E' assolutamente vietato:

a) consumare cibi e bevande all'interno dei locali concessi in uso;

b) fumare all'interno della struttura;

c) utilizzare attrezzature che possano in qualche modo danneggiare gli arredi, gli impianti e in generale le strutture, nonché attrezzature non in regola con la vigente norma-

tiva di sicurezza;

d) sub-concedere i locali.

Per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione comunale, o per esigenze straordinarie e non prevedibili di necessità di utilizzazione degli ambienti da parte dell'Amministrazione stessa, potrà essere temporaneamente inibito l'uso dei locali, senza che l'Associazione possa richiedere risarcimento a qualsiasi titolo.

ART. 2 - DURATA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2028. Alla scadenza, il rapporto potrà essere esteso fino al 30 marzo 2029 al solo scopo di permettere le procedure per una eventuale nuova concessione dei locali.

ART. 3 - ONERI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno si farà carico dei seguenti oneri:

a) manutenzione straordinaria dei locali.

ART. 4 - ONERI PER L'ASSOCIAZIONE

L'associazione si farà carico dei seguenti oneri:

a) pagamento del rimborso spese - di € 1.875,00 per il primo anno (marzo 2026 - dicembre 2026) e di € 2.500,00 per il secondo anno (gennaio 2027 - dicembre 2027) e di € 2.500,00 per il terzo anno (gennaio 2028 - dicembre 2028) - a titolo di parziale ristoro delle spese annue sostenute dall'Amministrazione comunale per i locali. Il rimborso

spese annuo sarà corrisposto in un'unica rata da corrispondere entro il 15 dicembre di ogni anno di vigenza del contratto.

Qualora l'Amministrazione comunale richiedesse all'Associazione di svolgere ulteriori progettualità culturali all'interno dei locali concessi, la stessa corrisponderà un contributo in relazione alle spese effettivamente sostenute dall'Associazione per lo svolgimento degli ulteriori progetti e rendicontate al Comune di Figline e Incisa Valdarno.

b) pagamento delle utenze legate ai locali;

c) l'obbligo di garantire l'accesso all'immobile al personale dell'Amministrazione per interventi manutentivi straordinari, accertamenti, verifiche, controlli e ispezioni;

d) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deterioramento d'uso;

e) l'assunzione di ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali assegnati;

f) la conservazione e valorizzazione dell'Archivio Fotografico Comunale di proprietà dell'ente nei modi e nelle forme meglio specificate nel bando pubblico a cui esplicitamente si rimanda;

g) la manutenzione ordinaria dei locali e degli arredi, inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,

piccole riparazioni degli arredi, sostituzione delle lampadine non funzionanti, ecc;

h) la pulizia ordinaria dei locali e degli arredi che deve essere effettuata almeno due volte a settimana e deve includere almeno le seguenti attività: spazzatura e susseguente lavatura di tutti i pavimenti, raccolta e conferimento differenziato dei rifiuti, lavaggio e disinfezione dei bagni, fornitura di carta igienica, di sapone liquido e di asciugamani di carta, spolveratura di tutti i mobili, tavoli, sedie e altri oggetti.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ E GARANZIE

L'Associazione assume a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità sia civile che penale in relazione alla predisposizione e allo svolgimento dei progetti svolti presso i locali concessi in uso, nonché rispetto alla struttura ed alla incolumità delle persone che a qualsiasi titolo vi accedono.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra l'Associazione ed i terzi, con la precisazione che ogni responsabilità, di qualsiasi tipo e natura, compresa quella relativa ai rapporti giuridici ed economici instaurati con tutto il personale coinvolto nei progetti, è da attribuire in maniera esclusiva alla suddetta Associazione.

ART. 6 - RECESSO, RISOLUZIONE E REVOCA

È facoltà dell'Associazione di recedere in qualsiasi momento dal contratto previa comunicazione scritta, da inoltrarsi almeno 60 giorni naturali prima del recesso.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto prima della scadenza, previa diffida, nei seguenti casi:

- a) gravi inadempienze nella realizzazione del progetto proposto, non determinate da cause indipendenti dalla volontà dell'Associazione;
- b) variazioni di destinazione, non autorizzate dal Comune di Figline e Incisa Valdarno, relative all'uso dei locali assegnati;
- c) sub-concessione o uso a soggetti terzi dei locali assegnati, in assenza di autorizzazione del Comune di Figline e Incisa Valdarno;
- d) mancata corresponsione del rimborso spese annuo.

Il Comune intimerà all'assegnatario, mediante messaggio PEC o raccomandata A.R., formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore, in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari all'assegnatario per sanare la stessa.

In ogni caso è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di revoca del contratto per motivi di pubblico interesse connessi a finalità istituzionali.

ART. 7 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie concernenti il presente atto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere, il Foro competente è quello di Firenze.

ART. 8 - SPESE E REGISTRAZIONE

Il presente contratto è esente dall'Imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 e sconta l'Imposta di registro ai sensi di legge.

Trattandosi di un contratto di comodato di bene immobile, si richiede la registrazione con l'applicazione dell'imposta in misura fissa, come previsto dall'art. 5.4 della Tariffa - All. 1 - del T.U. Imposta di Registro approvato con D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Il presente atto sarà registrato a cura del comodante mentre le relative imposte saranno assunte dal comodatario.

La presente scrittura è stata redatta in duplice originale su nove fogli scritti a stampa ed è stata sottoscritta dalle parti in margine ai primi otto fogli ed in calce all'ultimo.

Quanto sopra convenuto per il presente atto, è letto, confermato e sottoscritto dalle parti contraenti.

Il Responsabile del Servizio

Cultura e Marketing Territoriale _____

Il Presidente dell'Associazione _____